



**COMUNE DI QUISTELLO**  
*(Provincia di Mantova)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI.**

**(art. 1 comma 837 Legge n. 160/2019)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del

## Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Disposizioni generali .....	3
Articolo 3 – Definizioni oggettive .....	4
Articolo 4 – Presupposto del canone.....	4
Articolo 5 - Occupazione abusiva .....	4
Articolo 6 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 6 – Rilascio e rinnovo dell’ autorizzazione .....	5
Articolo 7 – Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 8 – Tipologie tariffarie.....	6
Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	6
Articolo 10 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere .....	6
Articolo 11 – Determinazione del canone.....	7
Articolo 12 – Modalità e termini per il versamento del canone.....	7
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali .....	8
Articolo 14 – Recupero del canone.....	8
Articolo 15 – Riscossione coattiva.....	8
Articolo 16 – Funzionario responsabile .....	8
Articolo 17 – Sanzioni .....	9
Articolo 18 - Disposizioni finali .....	9
Articolo 19 - Entrata in vigore .....	9
<u>Allegato A</u> – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI .....	10
<u>Allegato B</u> – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI .....	11

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 8, punto 1, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.

## **Articolo 2 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
4. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

### **Articolo 3 – Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

a) per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio;

b) si definisce occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, o nei casi di mercati annuali, periodici, stagionali, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante anche le altre zone del territorio che comportano l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e con il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in vigore.

### **Articolo 4 – Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 5 - Occupazione abusiva**

1. Si definisce occupazione abusiva quella:

- realizzata senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;

- eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- che si protrae oltre in termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

- mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;

- attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

- realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento;

- effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il subentro.

## **Articolo 6 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

## **Articolo 6 – Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio ed il rinnovo degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP e alla TARI per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

## **Articolo 7 – Criteri per la determinazione della tariffa**

1. Le tariffe base, stabilite dall'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sono previste secondo la classe demografica dell'Ente.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade e gli spazi pubblici in ordine di importanza;
  - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) la valutazione del maggiore o minore importo dovuto, rispetto a quello calcolato con le tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali che tengono conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale.
3. Eventuali modifiche alla classificazione dei coefficienti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non modificati entro il suddetto termine, la classificazione dei coefficienti si intendono confermate di anno in anno.

## Articolo 8 – Tipologie tariffarie

1. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
  - b) **annuale**: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare; le frazioni superiori all'anno sono computate per intero;
  - c) **oraria**: la tariffa base giornaliera, nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, è applicata considerando le ore effettive di occupazione. La tariffa oraria è pari a 1/10 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.
4. Per le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
5. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
6. Per la determinazione dei coefficienti di cui al punto 1 lettere a) e c) si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

## Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## Articolo 10 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, pari ad € 30,00 per il Comune di Quistello, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, pari ad € 0,60 per il Comune di Quistello, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, che danno luogo alla relativa determinazione del canone, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dall'Ente, secondo la classificazione in allegato "B" del presente regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## Articolo 11 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## Articolo 12 – Modalità e termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato:
  - a) per richieste di rilascio della concessione per occupazioni di durata inferiore all'anno, precedentemente al rilascio della concessione;
  - b) per richieste di occupazioni permanenti per concessione di durata pari o superiore all'anno, l'importo dovuto per il primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le successive annualità, il canone deve essere corrisposto entro il 31 marzo, è ammessa la possibilità di pagare in due rate scadenti il 31 marzo – 31 ottobre;
2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è concessa la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. In caso di sub ingresso nel posteggio di mercato, il canone annuale è dovuto dal subentrante nel caso il sub ingresso si verifichi prima della scadenza di pagamento, e dal cedente nel caso il sub ingresso si verifichi dopo la scadenza.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82 del 2005) e le altre modalità previste.
5. Il pagamento si effettua mediante versamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il versamento non è dovuto per importi inferiori ad Euro 3,00.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini dei versamenti per situazioni particolari. Per giustificati motivi d'urgenza, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere e differire i termini dei versamenti per situazioni particolari. Tale provvedimento dovrà essere successivamente comunicato al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101;

### **Articolo 14 – Recupero del canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 15 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

2. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dal comune o dal concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

4. In caso di omesso o parziale versamento del canone, si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento, gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

### **Articolo 16 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti della legge 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.



## **Articolo 17 – Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta (50) per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

## **Articolo 18 - Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 19 - Entrata in vigore**


1. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

**CATEGORIA n. 1 – Fuori Centro Capoluogo;**

**CATEGORIA n. 2 – Centro Capoluogo** individuato nelle seguenti vie e piazze di seguito evidenziate:



## **Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

### Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

#### 1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria - <b>Fuori Centro Capoluogo</b>	
2° categoria - <b>Centro Capoluogo</b>	

#### 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria - <b>Fuori Centro Capoluogo</b>	
2° categoria - <b>Centro Capoluogo</b>	

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

#### **Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore		
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore		
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati		
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli		
4) occupazioni realizzata da spuntisti		
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere		
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre		